

29459/2018



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA

Presidente

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere - Rel.

ALBERTO PAZZI

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

Oggetto

Inopponibilità al
fallimento

Ud. 13/06/2018 CC

Cron. 29459

R.G.N. 22931/12

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C. d. C. 1

sul ricorso n. 22931/12, proposto da:

GIORGIO; I LENA; quali eredi di Luigi;
MAURO, quale erede di I Luciana; elett.te domic. in

con procura speciale in calce al ricorso;

RICORRENTI

CONTRO

Curatela del fallimento della & C., s.n.c., in persona del curatore p.t.,
elettivamente domiciliata in

2, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.; Agenzia del Demanio,
in persona del direttore p.t.; rappres. e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato presso cui elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

CONTRORICORRENTI

*ORIS
1143
2018*

Reverdy

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna n. 90/12, depositata il 16/1/2012;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio del 13 giugno 2018.

RILEVATO CHE

Il fallimento della & C. s.n.c. citò innanzi al Tribunale di Rimini Luigi quale erede di Claudio chiedendo dichiararsi l'inopponibilità alla massa dei creditori e l'inefficacia ex art. 45 legge fall., del contratto del 18.3.95 tra Claudio e la & c. s.n.c. avente ad oggetto la vendita di un autobus Fiat per il prezzo di lire 148 milioni in quanto trascritto al P.r.a. dopo la dichiarazione di fallimento; in subordine, la curatela chiese la revoca ex art. 67, 1°c., legge fall., del medesimo contratto e la condanna della parte convenuta alla restituzione dell'autobus, oltre al risarcimento dei danni e, nell'ipotesi di mancata restituzione del mezzo, la condanna alla restituzione dell'equivalente in denaro, con rivalutazione ed interessi legali.

Nel corso del giudizio il fallimento chiamò in causa Luisa e Luciana, quali coeredi di Claudio alle quali estese le domande proposte in citazione.

Si costituirono i convenuti, resistendo alle domande.

Il Tribunale, con sentenza del 2003, dichiarò l'inefficacia della suddetta vendita e condannò in solido Luigi, Luisa e Luciano al pagamento dell'equivalente in denaro del bene ceduto, non essendone possibile la restituzione, per la somma di euro 76.435,62 oltre rivalutazione ed interessi.

Luigi, Luisa e Mauro quest'ultimo quale erede di Luciana proposero appello; si costituì il fallimento. Interrotto il giudizio, fu poi riassunto nei confronti degli eredi di Luigi.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza emessa il 16.1.2012, ha respinto l'impugnazione, in quanto: la vendita era inopponibile al fallimento a norma dell'art. 45 legge fall., poiché trascritta al P.r.a. dopo la dichiarazione di fallimento, pur avendo l'acquirente depositato la richiesta di trascrizione anteriormente; l'obbligazione di restituzione del *tandundem*- data

l'impossibilità di restituire l'automezzo- era indivisibile, di carattere solidale e a carico di tutti gli eredi; l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto il relativo termine decennale non era trascorso, peraltro interrotto per tutti dalla citazione notificata a Claudio e Luigi era dovuta la rivalutazione, quale debito di valore.

Giorgio e Elena quali eredi di Luigi Mauro , quale erede di Luciana hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La curatela ha depositato memoria.

La Corte, con ordinanza interlocutoria emessa il 12.12.2017, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Luisa i quale parte necessaria del giudizio.

Si sono altresì costituiti, con controricorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia del Demanio, a seguito della notifica del ricorso nei confronti dello Stato quale erede necessario di Luisa .

CONSIDERATO CHE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 45 della legge fall., in riferimento all'art. 360, 1°c., nn. 3,4, e 5, c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva ritenuto che il deposito della richiesta di trascrizione dell'atto di cessione prima del fallimento non costituisse violazione del suddetto art. 45, conferendo certezza alla data del contratto.

Il motivo è infondato, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- secondo cui la sola trascrizione dell'atto di acquisto nel pubblico registro automobilistico ne determina l'opponibilità al fallimento (Cass., n. 7954/91) a nulla rilevando il deposito della richiesta di trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Tale principio trova conferma nel consolidato e costante orientamento di questa Corte in ordine alla similare questione dell'opponibilità alla massa dei creditori degli atti di vendita immobiliari- ciò per la sostanziale medesimezza degli argomenti di diritto- a tenore del quale l'opponibilità al fallimento del venditore di un suo

atto di vendita immobiliare richiede non solo che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 cod. civ. ma anche che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, ex art. 45 legge fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale (Sez. 2, Sentenza n. 23784 del 16/11/2007; Sez. I, Sentenza n. 8545 del 8/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 11958 del 28/06/2004; Sez. I, Sentenza n. 3106 del 17/03/2000).

Nel caso concreto, dunque, la richiesta di trascrizione ha sì conferito data certa al contratto di cessione dell'automezzo, ma per rendere opponibile il negozio alla massa dei creditori sarebbe stato necessario l'ulteriore adempimento della trascrizione presso il P.r.a. che, invece, è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento.

Con il secondo motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1314-1316- 752-1292-1295-1224 c.c. e art. 102 c.p.c., in quanto la Corte di merito ha erroneamente disposto il pagamento degli interessi dalla data dell'atto (per la verità, sia nella sentenza impugnata che nello stesso ricorso è scritto che il Tribunale aveva disposto il pagamento degli interessi dalla data della dichiarazione del fallimento), anziché dalla data della domanda perché l'obbligazione, originariamente di valore e indivisibile, si era trasformata in obbligazione di valuta e divisibile con la liquidazione giudiziale ed era un'obbligazione parziaria.

Il motivo è infondato perché, se è vero che la liquidazione trasforma il debito di valore in debito di valuta, la liquidazione giudiziale si ha soltanto con la sentenza, che nella specie è successiva al periodo per il quale si contestano gli interessi (il periodo, cioè, tra la data del contratto – *rectius*, del fallimento – e la data della domanda). Dunque in quel periodo il debito era di valore (e il riconoscimento degli interessi, da parte del Tribunale, può essere inteso come una forma di attualizzazione del valore stesso, tenuto conto che era stato utilizzato come parametro il prezzo di vendita).

Con il terzo motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1314-1316- 752-1292-1295-1224 c.c., in relazione agli artt. 1310-2946 c.c., deducendo che in favore del ricorrente

Mauro I ra maturata la prescrizione decennale (tra la data della vendita e quella della chiamata in causa della sua dante causa Luciana: i erano trascorsi oltre dieci anni) e l'atto interruttivo costituito dalla notifica della citazione al coerede Luigi non aveva esteso la sua efficacia anche a Luciana, non essendo quest'ultima obbligata in solido (art. 1310, primo comma, cod. civ.), bensì titolare di una obbligazione parziaria, in quanto coerede, ex art. 754 c.c.

Il motivo è inammissibile. È incontestato che la condanna sia stata pronunciata a titolo di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione restitutoria, divenuta impossibile; tuttavia dal ricorso non si evince quando si è verificata questa impossibilità (e dunque la conversione dell'obbligazione restitutoria, unitaria, in obbligazione risarcitoria) pur trattandosi di un dato essenziale, perché se alla data dell'apertura della successione la restituzione fosse stata ancora possibile, i coeredi Luigi, Luisa e Luciana: ti sarebbero stati titolari di una obbligazione restitutoria unitaria, di guisa che l'effetto interruttivo della prescrizione costituito dalla citazione in giudizio di Luigi I si estendeva anche ai coeredi, ai sensi dell'art. 1310 c.c.

Ne consegue che il ricorso, limitatamente alla doglianza in questione, è generico.

Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti del fallimento controricorrente e vanno compensate nei rapporti tra i ricorrenti e l'Amministrazione dello Stato nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 7000,00^{per compensi,} oltre euro 200,00 per esborsi, la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge; compensa le spese tra i ricorrenti e l'amministrazione resistente.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 15 NOV 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente